

REGOLAMENTO PER LA SOSTA DI MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI NAPOLI

ART.1 DEFINIZIONI

Autorità: L'Autorità Portuale di Napoli

Terminal autorizzato: Terminal autorizzato dall'Autorità Portuale di Napoli allo stoccaggio di merci pericolose in contenitori;

IMO: International Maritime Organization

Codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose via mare

Contenitore ISO: si intende un attrezzo, atto a trasportare merce, di misure internazionalmente accettate

Indice F&EI: questo metodo (**Fire and Explosion Index**) consiste nel valutare il pericolo relativo allo stoccaggio, la manipolazione e la lavorazione di agenti chimici infiammabili e/o esplosivi ed attraverso l'applicazione di penalità in presenza di elementi di rischio, consente di effettuare una valutazione numerica del pericolo.

Indice CEI: (Chemical Exposure Index) consiste nell'identificazione dei pericoli connessi ad ipotetici scenari di rilascio di sostanze potenzialmente pericolose.

Situazione "standard": situazione previamente valutata dal Servizio Chimico di Porto e rilevata tenendo presente le sostanze aventi numero

IMO che più di frequente, per quantità e/o qualità, sono presenti all'interno del Terminal.

**Art. 2 Entrata, uscita, e circolazione delle merci pericolose negli
ambiti portuali**

Possono entrare e circolare, all'interno del Porto di Napoli, le merci pericolose destinate all'imbarco, provenienti dallo sbarco e provenienti o destinate da/a depositi costieri situati all'interno del Porto di Napoli purchè la circolazione negli ambiti portuali avvenga per il tempo strettamente necessario alla uscita dalle aree portuali o al transito delle merci destinate all'imbarco.

Le merci pericolose entrano ed escono dal Porto di Napoli esclusivamente dal varco Bausan.

I contenitori cisterna ed i veicoli cisterna contenenti merci pericolose devono essere omologati e collaudati in conformità alle normative vigenti; essi devono essere adeguatamente etichettati in osservanza delle norme dell'IMDG CODE; il gestore terminalista deve, attraverso le proprie strutture, accertarsi che i contenitori contenenti merci pericolose non presentino danni visibili, colaggi e perdite di contenuto dagli stessi, e qualora dovesse accertare tali inconvenienti, informare immediatamente l'Autorità e la Capitaneria di Porto, le quali sentito il parere del Consulente Chimico di Porto reperibile, della locale ASL e dei VV.FF. disporranno per i provvedimenti del caso.

I trailer trasportanti container con merci pericolose destinate all'imbarco devono fare ingresso nelle aree portuali solo nel momento in cui il terminalista darà il punto di imbarco o la destinazione del carico in una area ben delimitata ed individuata dal terminalista all'interno delle aree in concessione e per il tempo strettamente necessario ad espletare le formalità di imbarco.

Le merci pericolose che entrano ed escono dal Porto di Napoli devono percorrere il tragitto più breve senza effettuare sosta, alcuna, nelle aree portuali.

In caso di incidenti durante il percorso, il conducente del veicolo stradale, trasportante merci pericolose, deve informare tempestivamente il Comando di zona dei VV.F.F., l'Autorità e l'Autorità Marittima e deve preoccuparsi di effettuare i più idonei interventi di emergenza previsti dal caso.

Il trasporto di merci pericolose a mezzo ferrovia nel Porto di Napoli avviene sotto la diretta responsabilità dei servizi ferroviari. Le merci pericolose da imbarcare su carri ferroviari devono accedere ai piazzali ferroviari portuali immediatamente prima delle operazioni di imbarco ferroviario, sostando nelle aree di piazzale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico.

Art. 3 Sosta merci pericolose in contenitori

La sosta delle merci pericolose in contenitori è consentita esclusivamente nelle seguenti aree:

- 1) aree individuate all'interno del terminal autorizzato
- 2) in altre aree, su zone specificamente autorizzate in via temporanea dall'Autorità, previo parere da parte di una Commissione composta dal Rappresentante della Autorità Marittima, dell'A.S.L., del Comando provinciale dei VV.F. e del Servizio Chimico di Porto.

Le merci pericolose possono sostare in ambito portuale, nelle zone specificatamente previste, per un periodo massimo di dieci giorni, prorogabili su richiesta motivata degli interessati; il terminalista (nel caso di container e trailer senza motrice) o l'autotrasportatore (nel caso di veicoli) sono direttamente responsabili dei tempi di deposito delle merci pericolose.

Per il deposito nelle aree di sosta autorizzate delle merci pericolose destinate all'imbarco o provenienti da sbarco, il terminalista, lo spedizioniere, l'armatore o il raccomanddatario marittimo deve far pervenire all'Autorità, entro 48 ore prima dell'arrivo in porto della merce una istanza conforme al modello allegato con l'indicazione della classe, la quantità delle merci, la disposizione dei contenitori nonché la certificazione rilasciata dal Servizio Chimico di Porto dalla quale si evinca che la merce pericolosa oggetto dell'istanza può sostare all'interno dell'area autorizzata, le eventuali prescrizioni da adottare ed il riferimento alla nave nel caso di merce da imbarcare/sbarcare.

L'Autorità vista la documentazione allegata all'istanza rilascia nulla osta. Copia del nulla osta rilasciato dall'Autorità deve essere inoltrata dallo stesso richiedente al terminal ed alla Capitaneria di Porto.

Per le merci sbarcate destinate allo stoccaggio v'è esibita copia della autorizzazione allo sbarco della Capitaneria di Porto.

Art. 4 Aree per la sosta di merci pericolose.

Il terminal autorizzato deve garantire il mantenimento di tutte le condizioni previste nell'autorizzazione allo stoccaggio di merci pericolose rilasciata dall'Autorità: qualora si verificassero variazioni delle condizioni poste nell'autorizzazione rilasciata per lo stoccaggio merci pericolose il terminalista autorizzato dovrà darne immediatamente comunicazione all'Autorità Portuale e alla Capitaneria di Porto che sentito il Consulente Chimico di porto possono sospendere o limitare l'esercizio dell'attività di stoccaggio autorizzata.

Art. 5 Certificazioni da allegare all'istanza

Nell'area autorizzata è consentita la sosta delle merci pericolose secondo le modalità che seguono:

- 1) qualora si tratti di merci pericolose il cui fattore di rischio rientra nelle ipotesi previste per la situazione " STANDARD " il servizio Chimico verificherà e certificherà tale circostanza e ne invierà comunicazione alla A.P. per il tramite del soggetto richiedente.
- 2) Qualora si tratti di merci pericolose non rientranti nella situazione

standard (p.e. merci recanti un diverso numero UN o un diverso imballaggio), il Servizio Chimico di Porto effettuerà le valutazioni necessarie dei tre fattori (indice FEI, CEI ed area di danno), e stabilirà se esse possano essere ricomprese nella valutazione di rischio indicata come situazione “ STANDARD ”. In caso positivo rilascerà la certificazione prevista con eventuali prescrizioni aggiuntive e sempre ne darà comunicazione alla A.P. tramite il soggetto richiedente; Di tali misure aggiuntive sarà avvisata l’ASL, tramite la A.P., per le operazioni di vigilanza ed ispezione.

3) Qualora si tratti di merci pericolose per le quali anche uno solo dei tre fattori (indice F&EI, CEI ed area di danno) supera il valore limite corrispondente alla situazione “ STANDARD ”, il Servizio Chimico di Porto valuterà la possibilità di ridurre questi indici mediante la prescrizione di misure di sicurezza particolari da indicare nella certificazione. In tal caso il Servizio Chimico di Porto è tenuto a darne comunicazione all’Autorità Portuale che, assunto il parere della Azienda Sanitaria Locale, disporrà lo stoccaggio con l’adozione delle misure di sicurezza “particolari”; Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la A.P. disporrà il divieto di sosta delle merci pericolose e pertanto l’imbarco/sbarco potrà avvenire solo in pronta entrata/uscita.

Allo scopo di rendere costantemente noto il piano di stoccaggio delle merci nell’area autorizzata, il terminalista autorizzato deve far pervenire all’Autorità, alla Capitaneria di porto ed al Servizio Chimico di Porto,

giornaliermente, una relazione cartacea o telematica relativa alla sosta in porto di merci pericolose avendo particolare riguardo alla classe, alla quantità delle merci ed alla disposizione dei contenitori.

Art. 6: Interruzione temporanea della sosta

L'Autorità/Capitaneria di porto può disporre l'interruzione temporanea dello stoccaggio di contenitori di merce pericolosa qualora lo ritenesse necessario per motivi di sicurezza.

Art. 7: Affidamento lavori ad altre imprese e/o lavoratori autonomi

Il terminalista, in caso di affidamento di lavori, ad altre imprese e/o lavoratori autonomi, da svolgersi all'interno delle proprie adibite allo stoccaggio di merci pericolose, deve fornire a quest'ultime dettagliate informazioni inerenti i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, deve farsi carico del coordinamento delle misure di prevenzione e di emergenza adottate.